



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della II, I III, IV, V, VI,
VII, VIII Commissione Consiliare
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di Legge: “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023. Collegato alla stabilità regionale per il 2021” Delibera di Giunta regionale n. 606 del 22 dicembre 2020. Reg. Gen. 30

Ad iniziativa della Giunta regionale - assessore Ettore Cinque

Pervenuto via PEC il 23 dicembre 2020 ed acquisito al protocollo il 28 dicembre 2020 con n. 18843/e

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 114 del regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

I, III, IV, V, VI, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

**D’ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini**



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 13	91

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 22/12/2020

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Approvazione DDL "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati nel DEFR 2021-2023
Collegato alla stabilita' regionale per l'anno 2021".**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	"	Felice	CASUCCI	
5)	"	Ettore	CINQUE	
6)	"	Bruno	DISCEPOLO	
7)	"	Valeria	FASCIONE	
8)	"	Armida	FILIPPELLI	
9)	"	Lucia	FORTINI	
10)	"	Antonio	MARCHIELLO	
11)	"	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con deliberazione di Giunta n. 564 del 10 dicembre 2020 è stata approvata la proposta di Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFRC 2021-2023 con cui sono state definite le linee strategiche e quindi gli obiettivi da realizzare nel prossimo triennio in linea con il programma di mandato esposto dal Presidente della Giunta in data 30 novembre 2020;
- b. che con deliberazione di Giunta n. 565 del 10 dicembre 2020 sono stati approvati il Disegno di Legge "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2021-2023 della regione Campania (legge di stabilita' regionale 2021)*" ed il Disegno di Legge "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della regione Campania*"

CONSIDERATO

- a. che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la possibilità di presentare eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio al fine di disporre modifiche ed integrazioni legislative aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR;

RITENUTO

opportuno presentare l'allegato disegno di legge "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 Collegato alla stabilità regionale per l'anno 2021";

VISTO

- b. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- c. lo Statuto della Regione, ed in particolare gli articoli 51, 53, 54 e 55;
- d. il Documento di Economia e Finanza Regionale approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10.12.2020 con Deliberazione n. 564;

SENTITO l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza

PROPONE, e la **GIUNTA** a voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare il disegno di legge "*Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 Collegato alla stabilità regionale per l'anno 2021*";
2. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
3. di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta, all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

Disegno di legge recante “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2021”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* ha previsto al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che *“le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente”*.

Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall’altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre *“modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”*.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli.

L’**articolo 1** contiene le finalità del disegno di legge in coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

L’**articolo 2** è finalizzato ad adeguare la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12, di disciplina del sistema di protezione civile in regione Campania al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice di Protezione Civile”, che, tra l’altro, ha introdotto un nuovo livello territoriale di pianificazione e di gestione dell’emergenza ulteriore rispetto a quelli previsti dalla previgente legge n. 225/1992: *l’ambito territoriale e organizzativo ottimale*. Sorge pertanto la necessità di definire la disciplina regionale degli ambiti territoriali ottimali e della relativa pianificazione di protezione civile.

Con l’**articolo 3** del presente disegno di legge si rimette a deliberazione della Giunta l’individuazione delle date di inizio e della relativa durata delle vendite di fine stagione.

All’**articolo 4** si propongono modifiche dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 allo scopo di semplificare e razionalizzare le norme vigenti in materia di gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, essendo il quadro normativo attuale il risultato di una serie di interventi frammentari adottati in contesti storici diversi per perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti. La riconduzione a sistema della legislazione vigente costituisce, pertanto, una necessità non più rinviabile per assicurare punti di riferimento certi a tutela degli utenti, del mercato e degli operatori.

Più in particolare, la modifica del comma 10-bis e del comma 13-bis si rende necessaria per assicurare alla Regione Campania adeguato supporto tecnico in ambiti ed attività già assegnate a So.re.sa. in base a delibere di Giunta, nei quali la centrale di committenza ha maturato, consolidandole nel tempo, specifiche competenze che si rivelano strategiche anche ai fini dell’appropriatezza, efficacia ed efficienza delle scelte di programmazione nel settore sanitario.

La modifica del comma 14-quinquies recepisce le disposizioni nazionali in ordine ai settori merceologici di intervento dei soggetti aggregatori regionali, ed è volta a stabilire tempi certi in ordine al procedimento di approvazione della programmazione da parte della Giunta regionale, fondamentale anche per la residua programmazione delle Aziende Sanitarie.

La modifica del comma 15-bis è volta, da un lato, a salvaguardare l’autonomia delle Aziende Sanitarie, anche in termini di programmazione, consentendo loro di indire procedure di gara anche con riguardo a categorie merceologiche oggetto di programmazione della centrale di committenza

regionale, purché autorizzate da quest'ultima; dall'altro, con la previsione di un semplice onere di comunicazione in capo alle ASL/AO, con riguardo alle gare relative a beni o servizi non inclusi nelle suddette categorie merceologiche oggetto di gare centralizzate, risponde ad una chiara esigenza di controllo della spesa e di semplificazione amministrativa.

La modifica del comma 15-sexies estende alla committenza ausiliaria, accanto al mero supporto ed alla consulenza, lo spettro delle attività che possono essere richieste a So.re.sa. dai soggetti competenti; viene inoltre chiaramente fissato per legge l'obbligo di adesione degli enti del servizio sanitario regionale alle convenzioni e agli accordi quadro aggiudicati dalla centrale di committenza, rafforzandone quindi la centralità nel sistema degli acquisti regionali nel settore sanitario.

L'articolo 5 intende rafforzare le norme dell'ordinamento regionale volte ad assicurare il rispetto dei tempi procedurali per l'adozione dei provvedimenti e, in ogni caso, a recepire nell'ordinamento regionale le disposizioni che favoriscono la conclusione di ogni procedimento con un provvedimento espresso. A tal fine, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, legge n. 241/1990, è disposta, a cura dei Direttori Generali, la nomina del dirigente che stante l'inerzia dell'amministrazione sarà investito del potere sostitutivo. Il Dirigente così nominato sarà incaricato sia dell'emanazione del provvedimento non adottato, nel rispetto di un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, sia della richiesta di corresponsione dell'eventuale indennizzo da mero ritardo. Ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 2, legge n. 241/1990, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, viene poi assicurata la conoscibilità di coloro a cui è attribuito l'esercizio del potere sostitutivo che, al contempo, entro il 30 gennaio di ogni anno comunicheranno alla Giunta i procedimenti non definiti nei tempi stabiliti. E' infine previsto il promovimento del procedimento disciplinare allorquando l'inerzia e la mancata tempestiva adozione del provvedimento sia dipesa da negligenza e colpa grave nell'assolvimento dei compiti di istituto rimessi al funzionario e al dirigente.

L'articolo 6 ne dispone l'entrata in vigore.

Disegno di legge recante
“Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021”

Art. 1
Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2021-2023).

Art. 2
Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di Protezione Civile in Campania), è aggiunto il seguente:

“Art. 3-bis

(Pianificazione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di protezione civile)

1. La Giunta regionale della Campania definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di protezione civile di cui agli articoli 3, 11 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Nell’atto di approvazione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, la Giunta regionale individua per ciascun Ambito l’Ente territoriale capofila, preposto all’approvazione del Piano d’Ambito, d’intesa con i Comuni afferenti all’Ambito.
3. L’atto di approvazione disciplina i meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del Piano, nonché le modalità di diffusione dello stesso ai cittadini.»

Art. 3
Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7

1. Il comma 3 dell’articolo 43 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), è così sostituito: “3. Con propria deliberazione, la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata, non superiore a sessanta giorni, delle vendite di fine stagione”.

Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 28/2003

1. All’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 “Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale” sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. A seguito della soppressione dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN), intervenuta ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 la So.Re.Sa. svolge in via ordinaria funzioni di supporto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania per la progettazione, lo sviluppo ed il

funzionamento del Sistema Informativo Sanitario, la gestione dei flussi sanitari ed i servizi di sanità digitale.”;

b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

“13-bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO nella gestione dei processi amministrativi e contabili, nel controllo di gestione e nella pianificazione aziendale nei settori dell’innovazione tecnologica, dell’informatica e della logistica integrata dei beni sanitari, al fine di promuovere l’adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla centralizzazione, all’efficienza e all’efficacia del SSR.”;

c) il comma 14-quater è sostituito dal seguente:

“14-quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all’articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ad attivare procedure di reclutamento ordinario per l’assunzione a tempo indeterminato di personale, in rapporto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e comunque nei limiti della spesa risultante dalla convenzione quadro sottoscritta con la Regione.”;

d) il comma 14-quinquies è sostituito dal seguente:

“14-quinquies. La So.Re.Sa. trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale:

a) il programma annuale di procedure centralizzate, in favore delle amministrazioni di cui al successivo comma 15, per l’acquisto e la fornitura di beni e servizi, tenuto conto delle categorie merceologiche del DPCM di cui all’art. 9 comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; di altre previsioni normative; delle scadenze di precedenti contratti/convenzioni centralizzati di analoghe forniture; degli indirizzi raccolti in sede di preventiva consultazione da aziende sanitarie o altre amministrazioni pubbliche periferiche della Regione ordinati per incidenza economica della fornitura/servizio e contenimento atteso della spesa;

b) la programmazione delle procedure centralizzate a livello regionale per l’esecuzione dei pagamenti di propria competenza, nonché degli interventi di logistica integrata dei beni sanitari.

Gli uffici competenti della Giunta regionale dispongono eventuali integrazioni e modifiche al programma in tempo utile affinché So.Re.Sa. possa provvedere alla necessaria pubblicazione dell’avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno.”;

e) al comma 15 le parole “ai sensi dell’articolo 3, comma 34 e dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti*)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*)”;

f) al comma 15-bis il primo periodo è sostituito dal seguente:

“15-bis. È comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di indire procedure di gara per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al comma 14-quinquies del presente articolo.”;

g) alla fine del comma 15-bis sono aggiunte le parole: “Per le procedure di acquisto relative a categorie merceologiche diverse da quelle inserite nel primo periodo del presente comma, non è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della So.Re.Sa. Resta comunque l’obbligo di comunicazione delle ASL e delle AO delle procedure aggiudicate per le finalità di cui ai commi 14-ter e 15-sexies.”;

h) la lettera d) del comma 15-sexies è sostituita dalla seguente:

“d) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 50/2016 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 50/2016 destinati ai soggetti di cui al comma 15;

i) alla lettera f) del comma 15-sexies dopo le parole “su specifica richiesta,” sono aggiunte le seguenti: “attività di committenza ausiliaria,”;

l) alla fine del comma 15-sexies sono aggiunte le parole: “È fatto obbligo alle ASL ed alle AO di aderire alle convezioni e accordi quadro delle procedure di gara aggiudicate dalla centrale di committenza regionale.”.

Art. 5

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11

1.L'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015” è sostituito dal seguente:

“ Art. 11

Sanzioni per la burocrazia inefficiente

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, legge n. 241/1990, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, i Direttori Generali nominati ai sensi del regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), per rispettiva competenza, attribuiscono a se stessi o ad altro dirigente assegnato alla propria direzione l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.

2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, a pena di decadenza, l'istante richiede al titolare dell'esercizio del potere sostitutivo, individuato ai sensi del comma 1, l'emanazione del provvedimento non adottato nel rispetto di un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

3. Per ciascun procedimento individuato ai sensi dell'articolo 9, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale previsto dall'articolo 12 è pubblicato, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi del comma 1.

4. Il titolare dell'esercizio del potere sostitutivo provvede a comunicare alla Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno i procedimenti della direzione generale di riferimento suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

5. Se il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento è dovuto a negligenza e a colpa grave del funzionario allo stesso si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata adozione del provvedimento nei termini prescritti è dovuta ad inerzia e a colpa grave del dirigente responsabile dell'ufficio che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

6. Per quanto di interesse, dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi da 1 a 5 è data comunicazione all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).”

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.